

**Fondazione “Caterina Parodi”**

Ceriale, Via Roma, 22

**CAPITOLATO D’ONERI**

**per l’affidamento del servizio educativo e socio assistenziale per il funzionamento del nido d’infanzia  
istituito presso la Fondazione “Caterina Parodi” di Ceriale**

***ART. 1: OGGETTO DELL’APPALTO***

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio educativo e socio assistenziale per il funzionamento presso i locali di Via Roma, 22 del servizio di nido d’infanzia gestito dalla Fondazione Caterina Parodi in convenzione con il Comune di Ceriale.

***ART. 2: NATURA DEL SERVIZIO***

Il servizio di cui al precedente art. 1 verrà reso dall’impresa aggiudicataria della selezione indetta con bando approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 01 del 24/03/15, con assunzione di rischio di impresa e dell’esatta e completa esecuzione dell’obbligazione, nei limiti previsti dal presente capitolato, mediante impiego di personale e di mezzi tecnici nell’esclusiva disponibilità e secondo l’organizzazione di questa, nel rispetto delle disposizioni contenute nella L. 6 dicembre 1971, n. 1044, delle disposizioni contenute nella L.R. 5 dicembre 1994, n. 64, successive modifiche e successive disposizioni applicative.

L’Ente si assicura che il servizio venga eseguito in base alle prescrizioni contrattuali.

***ART. 3: DECORRENZA, DURATA DEL CONTRATTO E IMPORTO A BASE D’ASTA***

Il servizio decorre a far data dal 21/09/2015 (salvo eventuali differimenti dovuti a fattori imprescindibili e/o non dipendenti dalla volontà della Fondazione).

Nei giorni precedenti la suddetta attivazione (convenuti in base alle esigenze manifestate dall'affidatario e la disponibilità della Fondazione) il gestore dovrà garantire la propria presenza nei locali del nido al fine di organizzare l'avvio della gestione del servizio a far data dal 17/09/2015. L'appalto ha durata di 3 (tre) anni scolastici (2015/2016; 2016/2017; 2017/2018), di cui il primo di prova. La Fondazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto entro i 30 gg. successivi allo scadere del primo anno a far data dalla stipula del contratto medesimo.

Il valore presunto del contratto, posto a base di gara, comprensivo di ogni voce di costo, nessuna eccettuata, relativo al servizio oggetto del presente appalto è stimato in complessivi **€. 675.000,00 (diconsi Euro**

**seicentoseptantacinquemila/00)**, oltre IVA, pari ad **€. 225.000,00** (diconsi Euro duecentoventicinquemila/00), oltre IVA, annui.

La stima di cui al precedente comma è indicativa e non impegna in alcun modo e a nessun titolo l'Ente.

Il corrispettivo annuale del servizio sarà determinato -e contrattualizzato- dividendo in tre parti uguali l'importo contrattuale offerto dal concorrente aggiudicatario della selezione.

L'importo contrattuale annuo di aggiudicazione sarà soggetto ad aggiornamento, per gli esercizi di gestione successivi al primo (2016/2017; 2017/2018), in base alla variazione dell'indice ISTAT "FOI".

Qualora nel corso dell'esecuzione del servizio, dovessero intervenire aggiornamenti, revisioni e/o adeguamenti della contrattazione collettiva di settore, la Fondazione assicurerà un ulteriore adeguamento del corrispettivo, *una tantum*, commisurato all'incidenza media percentuale degli aumenti del "totale costo orario" nelle categorie di lavoratori impiegati nel servizio.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 57, comma 5, d.lgs. 163/2006, nei 3 anni scolastici successivi alla scadenza del contratto, di affidare all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, secondo quanto previsto nel capitolato e nel progetto/offerta presentato dall'aggiudicatario, alle medesime condizioni economiche di aggiudicazione, e sulla base del medesimo progetto di base oggetto dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore in sede di gara, fatti salvi gli aggiornamenti annui all'ISTAT come indicato al precedente punto (1.5) del disciplinare di gara. L'affidamento dei suddetti servizi analoghi costituisce una facoltà e non un obbligo per la Fondazione, che potrà valutare l'affidamento anche per meno di tre anni, ove ritenuto conveniente e/o conforme ai propri interessi, fermo restando l'intesa con l'appaltatore da raggiungersi alle medesime condizioni oggetto del primigenio affidamento.

Ai sensi dell'art. 69 del codice dei contratti si precisa che l'Appaltatore sarà tenuto al rispetto della contrattazione collettiva vigente ivi inclusi eventuali obblighi in tema di riassorbimento del personale oggi impiegato dall'appaltatore uscente, entro (e non oltre) i limiti in cui tale obbligo è previsto dalla normativa vigente.

L'appalto è finanziato con fondi propri e trasferimenti dal Comune di Ceriale.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

#### **ART. 4: ORGANIZZAZIONE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

L'asilo nido ospita 38 bambini di età compresa tra i 6 e i 36 mesi, suddivisi in tre sezioni.

Il funzionamento annuale del servizio è previsto nel periodo compreso tra la seconda metà di settembre e la fine di agosto per un totale di 45 settimane effettive di attività.

Annualmente verrà stabilito dall'Ente il calendario di funzionamento con le relative chiusure per le festività e la pausa estiva.

L'apertura dell'asilo nido si effettua dalla seconda metà di settembre a fine agosto dal lunedì al venerdì per un totale di 45 ore settimanali, dalle h 7.45 alle h 16.00.

La frequenza pomeridiana (dopo le ore 13.30) è limitata a 24 bambini.

Il nido sarà organizzato in tre sezioni e la frequenza alle rispettive sezioni terrà conto dell'età cronologica, nonché degli accertati livelli di autonomia e competenza motoria.

L'attività educativa del nido è organizzata sulla base del piccolo gruppo. L'organizzazione del lavoro psico-pedagogico del nido è teso a:

- elaborare la programmazione educativo-didattica esplicitando gli obiettivi in relazione all'età, al gruppo e alla specificità dei singoli bambini, prevedendo appropriati strumenti di documentazione;
- monitorare periodicamente l'attuazione, ridefinendo le modalità e gli strumenti in correlazione all'evoluzione del contesto;
- analizzare e valutare l'attività svolta al fine di riprogettare e pianificare il futuro.

L'inserimento e l'accoglienza dei bambini devono essere facilitati riconoscendo le differenze di cui ogni bambino è portatore, considerandole nella programmazione didattica e nella organizzazione della attività.

Il gruppo di lavoro è tenuto a riconoscere e rispettare le diversità (religiose, culturali, alimentari ecc.) ed a favorire l'integrazione. Il personale educativo non deve indossare alcuna divisa.

La Fondazione si riserva la possibilità di ampliamento del servizio nel periodo estivo, da regolarsi secondo appositi patti aggiuntivi.

#### ***ART. 5: NUMERO E REQUISITI DEL PERSONALE***

Il servizio deve essere garantito nell'arco della giornata da un numero adeguato di educatori/educatrici, dei quali uno con le funzioni di coordinatore.

Il personale educativo assegnato al nido deve essere di consistenza tale da garantire che il rapporto tra bambini e l'educatore non sia inferiore ai parametri regionali, considerando l'orario di apertura del servizio, l'articolazione dei turni di lavoro e l'età dei bambini.

Per il periodo di riferimento sono pertanto previste:

- n. **6521** ore/anno per il personale educativo;
- n. **1462,5** ore/anno per il personale educativo con funzioni di coordinatore;
- n. **1125** ore/anno per il personale di cucina (tra cui almeno un cuoco per minimo 25 ore settimanali);
- n. **1890** ore/anno per l'addetto all'infanzia con funzioni non educative.

Il monte ore indicato per il personale educativo e per il coordinatore comprende l'orario di servizio frontale con i bambini e l'orario da dedicarsi alle attività di programmazione e verifica.

Si precisa che è espressamente richiesta e vincolante la presenza continuativa in servizio del coordinatore psico-pedagogico in possesso dei titoli previsti dalla vigente normativa, come sotto richiamata, per 32,5 ore settimanali. In caso di necessità, al coordinatore potrà essere richiesto il servizio frontale con i bambini per un massimo di 20 ore settimanali.

L'aggiudicatario del servizio si impegna a garantire la continuità operativa e, in particolare, deve garantire l'immediata sostituzione del personale assente con personale in possesso degli stessi requisiti professionali richiesti al personale sostituito, limitando al massimo l'avvicendamento del personale.

Le persone impiegate nel servizio devono possedere i requisiti di professionalità necessari al raggiungimento delle finalità di cui al presente capitolato ed in ogni caso i requisiti di professionalità di cui al punto 2.4 delle *"Linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socioeducativi per la prima infanzia, adottate in attuazione dell'art. 30, comma 1, lett. d) della l.r. 9 aprile 2009, n. 6 ("Promozione delle politiche per i minori e i giovani")*.

L'eventuale collaborazione di volontari e tirocinanti non può essere sostitutiva delle prestazioni degli educatori e deve essere vagliata sotto il profilo dell'idoneità al perseguimento dei fini educativi del nido d'infanzia.

La presenza delle persone suddette deve essere tempestivamente comunicata alla Fondazione, che si riserva di autorizzarne l'impiego nelle attività del nido.

Il personale impiegato dovrà essere in regola con le vigenti norme sanitarie e con quelle in materia di assistenza ai minori.

L'aggiudicatario del servizio si impegna ad impiegare personale che abbia maturato un'adeguata preparazione nel campo educativo e si impegna altresì a trasmettere all'Ente l'elenco nominativo del personale impiegato, corredato dai titoli di studio e dalle esperienze professionali possedute nonché a comunicare tempestivamente le successive eventuali variazioni. E' fatto obbligo all'affidatario del servizio impiegare personale educativo in regola con i requisiti minimi di aggiornamento professionale eventualmente previsti dalla legge, e di consegnare alla Fondazione, a pronta e periodica richiesta, tutti gli attestati di formazione e/o aggiornamento del personale educativo impiegato nel servizio.

In relazione al numero di bambini iscritti e fermo restando il rapporto numerico operatore/bambini, la Fondazione prima dell'inizio dell'anno scolastico (e, comunque, entro il 25 agosto di ogni anno), può imporre all'aggiudicatario la riduzione del monte ore degli operatori in servizio, nel qual caso il prezzo verrà corrispondentemente diminuito.

Nei limiti in cui sia previsto dalla conferente contrattazione collettiva, l'aggiudicatario si impegna ad assumere il personale uscente, fatti salvi comprovati mutamenti nell'organizzazione e nelle modalità del servizio, nel rispetto di quanto indicato nei CCNNLL vigenti.

Gli operatori impiegati nel servizio prestano la loro opera senza vincolo di subordinazione nei confronti dell'Ente. La Fondazione è estranea al rapporto di lavoro intercorrente tra l'aggiudicatario ed il personale (socio o non).

La Fondazione può in qualsiasi momento chiedere all'aggiudicatario di sostituire il personale impiegato nel servizio con altro personale fornendo un'adeguata motivazione.

La Fondazione si riserva di chiedere in qualsiasi momento nel corso della durata dell'appalto, integrazioni di personale per attività non espressamente contemplate in rapporto a nuove riscontrate esigenze che verrà fornito dall'aggiudicatario alle stesse condizioni del personale in servizio.

#### ***ART. 6: PRESTAZIONI E ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO***

Le prestazioni di base per l'espletamento del servizio sono le seguenti:

- accoglienza e accudimento dei bambini;
- svolgimento delle attività ludico-didattiche secondo quanto previsto all'art. 6;
- preparazione e distribuzione dei pasti;
- pulizia ed igienizzazione dei locali del nido d'infanzia.

Sono a carico dell'aggiudicatario gli oneri relativi a:

- il personale di cui all'art. 5 del presente capitolato;
- le polizze assicurative (RC – RCT – Infortuni);
- la fornitura del materiale didattico;
- la gestione del servizio secondo quanto previsto dal progetto di gestione presentato in sede di offerta. L'appaltatore sarà inoltre tenuto a rimborsare alla Fondazione i pasti eventualmente consumati dal personale educativo che non presta servizio per l'intera giornata, e dal personale non educativo, corrispondendo alla Fondazione la somma che sarà stabilita direttamente tra la Fondazione e il soggetto gestore del servizio. L'importo dei buoni pasti sarà rivalutato ogni anno applicando l'indice FOI e arrotondando per eccesso il risultato ai dieci centesimi superiori.

Non sono soggetti a rimborso, unicamente, i pasti consumati dal personale educativo che presta servizio per l'intera giornata (un educatore per sezione).

#### ***ART. 7: ONERI A CARICO DELL'ENTE APPALTANTE***

Sono a carico della Fondazione:

- l'iscrizione, la redazione delle graduatorie e l'ammissione dei bambini;
- l'approvvigionamento di prodotti alimentari secondo la normativa vigente;

- materiali e arredi diversi (compreso il materiale di pulizia ed escluso il materiale didattico);
- il pagamento delle utenze (acqua, gas, telefono, riscaldamento, energia elettrica) e gli altri oneri relativi al mantenimento della struttura;
- la fornitura dei pasti per il personale educativo che presta servizio per l'intera giornata (un educatore per sezione).

Di tutte le attrezzature e arredi forniti in uso dall'ente all'impresa affidataria sarà redatto apposito inventario. Detti beni dovranno essere restituiti all'ente previo specifico inventario, alla scadenza del contratto, in buono stato di conservazione.

Ogni rottura o danno verrà quantificato e la spesa occorrente per il ripristino o la sostituzione verrà trattenuta a scomputo dell'ultimo pagamento delle fatture.

Eventuali carenze o disservizi non attribuibili al gestore del nido, dovranno essere tempestivamente segnalati alla Fondazione.

#### **ART. 8: PREZZI**

L'offerta dovrà specificare le singole voci che concorrono al prezzo totale del servizio, compresi il costo del personale (per i "monte ore" indicati al precedente art. 5), nonché i costi per i beni di consumo e tutti gli altri costi di gestione.

L'importo del servizio deve intendersi al netto di IVA, con esenzione di qualsiasi onere aggiuntivo per l'Ente.

#### **ART. 9: RELAZIONE ANNUALE ATTIVITA' SVOLTE, FORMAZIONE E SUPERVISIONE**

Al fine di garantire agli operatori del nido d'infanzia un adeguato supporto tecnico professionale, oltre alla partecipazione degli stessi ad iniziative di formazione eventualmente promosse dall'Ente, l'aggiudicatario del servizio provvede a proprie iniziative di formazione e supervisione in orari diversi dal servizio di nido, nonché a consentire ai propri operatori la partecipazione ad opportunità formative promosse da altri enti.

L'aggiudicatario è tenuto a trasmettere all'Ente, con cadenza annuale un'apposita relazione che documenti:

- il programma delle iniziative di formazione intraprese e da svolgersi nel medio periodo;
- l'attività svolta.

#### **ART. 10: PAGAMENTI**

Il pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio effettuato avverrà a fronte di regolare fattura mensile presentata dall'affidatario del servizio entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della stessa, contenente il monte ore svolto per ciascuna qualifica professionale impiegata nel servizio.

I pagamenti saranno eseguiti nel pieno rispetto delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

#### **ART. 11: ASSICURAZIONE**

L'affidatario del servizio assume l'obbligo di dotarsi di apposita, adeguata, garante polizza assicurativa R.C.T., R.C.O. ed infortuni, con massimale almeno pari a Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00), a copertura dei rischi derivanti dall'espletamento del servizio oggetto del presente appalto, rispondendo direttamente verso la Fondazione per gli eventuali danni arrecati a persone e/o cose e consentendo alla Fondazione di rivalersi, all'occorrenza, sulla succitata polizza di assicurazione mediante surrogazione nella stessa.

Resta inteso che l'aggiudicatario sarà comunque responsabile per gli ulteriori danni non coperti dalla polizza assicurativa.

#### **ART. 12: SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**

Non sono ammessi ritardi o sospensioni del servizio non autorizzati preventivamente dalla Fondazione "C. Parodi", previa richiesta da far pervenire entro 15 giorni.

In caso di mancato servizio, totale o parziale, la Fondazione "C. Parodi" procederà all'applicazione nei confronti dell'aggiudicatario, delle penalità indicate al successivo articolo del presente capitolato.

#### **ART. 13: PENALITA'**

Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente contratto si procederà all'applicazione delle seguenti penalità:

- in caso di mancato servizio nel giorno fissato, una penalità giornaliera determinata in misura dello 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale;
- in caso di parziale mancato servizio nel giorno e nelle ore fissate, una penalità giornaliera determinata in misura dello 0,3 per mille dell'importo netto contrattuale.

In caso di recidiva o qualora si verificassero, da parte dell'aggiudicatario, inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, o in ogni caso qualora l'inadempimento comportasse applicazione di una penale superiore all'1 per mille dell'importo netto contrattuale la Fondazione "C. Parodi" potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza, procedendo nei confronti della stessa alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l'incameramento della cauzione e ove ciò non bastasse, agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da formale contestazione scritta dell'inadempienza.

L'aggiudicatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione; trascorso inutilmente tale termine, si intenderà riconosciuta l'inadempienza e saranno applicate dalla Fondazione "C. Parodi" le penalità conseguenti.

Al recupero delle penalità da parte della Fondazione “C. Parodi” si procederà mediante ritenute dirette sul corrispettivo del mese nel quale verrà assunto il provvedimento di risoluzione.

#### **ART. 14: DECADENZA DELL'AGGIUDICATARIO**

L'aggiudicatario incorre nella decadenza del contratto nei seguenti casi:

- mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- eventuali deficienze o negligenze nello svolgimento del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, il servizio stesso;
- quando l'aggiudicatario si renda colpevole di frodi;
- cessione totale o parziale del contratto o subappalto ad altro soggetto. Trattandosi di contratto pluriennale, è ammissibile che il servizio venga assunto in toto dalla ditta che dovesse, nel periodo di vigenza contrattuale, incorporare la ditta aggiudicataria;
- situazioni ed altri inadempimenti previsti dal Codice Civile;
- in caso di inosservanza della vigente legislazione sugli obblighi previdenziali e di assicurazione antinfortunistica a favore dei propri dipendenti;
- quando l'aggiudicatario venga a mancare in qualsiasi modo ad obblighi assunti in sede di presentazione dell'offerta e/o indicati nel presente disciplinare e/o formalizzati nel contratto, malgrado il richiamo e trascorsi quindici giorni dalla diffida stessa.

#### **ART. 15: DICHIARAZIONE DI DECADENZA**

In ogni caso in cui la Fondazione “C. Parodi” dovesse rilevare che l'andamento del servizio non è conforme al disciplinare sottoscritto dalle parti, la stessa contesterà l'inadempimento all'aggiudicatario, assegnando al medesimo un termine adeguato per fornire le proprie giustificazioni.

Ricevute le giustificazioni, se la Fondazione non dovesse ritenerle congrue, l'aggiudicatario verrà richiamato al rispetto immediato dei termini della convenzione, ovvero, nei casi più gravi, si procederà alla risoluzione del contratto con il riconoscimento da parte della Fondazione delle sole ore di attività svolte, fatta salva richiesta di risarcimento in relazione agli inadempimenti o danni rilevati.

La decadenza dal contratto verrà dichiarata dalla Fondazione, mediante apposito atto deliberativo.

Dell'avvenuta risoluzione è data notizia dall'ente alla struttura regionale competente in materia di cooperazione sociale.

Nel caso di decadenza dell'aggiudicatario la Fondazione potrà avvalersi immediatamente di tutto il materiale di pertinenza della stessa per la continuazione provvisoria del servizio a mezzo di altro assuntore, fino a quando non sia possibile provvedere alla regolarizzazione del servizio.



#### **ART. 16: VIGILANZA E CONTROLLO**

La vigilanza ed il controllo sui servizi dati in gestione competeranno alla Fondazione “C. Parodi”, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno per i poteri spettanti per legge o regolamento in materia di igiene e sanità.

#### **ART. 17: TRATTAMENTO DATI SENSIBILI**

All’inizio del servizio la ditta dovrà comunicare il nominativo del responsabile del trattamento dei dati sensibili ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del personale della ditta che materialmente ha accesso ai dati sensibili, dando atto che l’attività di trattamento dei dati avverrà sotto la diretta sorveglianza e le indicazioni stabilite dalla Fondazione.

#### **ART. 18: CAUZIONI**

La cauzione provvisoria è richiesta ad ogni concorrente a termini di quanto indicato al punto 7.1 del bando di gara.

La cauzione definitiva è richiesta all'aggiudicatario a termini di quanto indicato al punto 11 del bando di gara.

#### **ART. 19: SPESE**

Qualsiasi spesa inerente il contratto o a questo consequenziale, nessuna esclusa od eccettuata, sarà a carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario assumerà inoltre a suo completo ed esclusivo carico, tutte le imposte e tasse relative al contratto di cui trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivatogli nei confronti della Fondazione “C. Parodi” .

#### **ART. 20: OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI**

L'aggiudicatario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitoli (in quanto applicabili) ed in genere a tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato.

#### **ART. 21: CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Le controversie relative al presente affidamento devono essere risolte con spirito di reciproca comprensione. Per qualsiasi controversia circa l’interpretazione e l’esecuzione contrattuale sarà esclusivamente competente il Foro di Savona.

**ART. 22: CLAUSOLA INTERPRETATIVA**

Le indicazioni e le prescrizioni del presente capitolato non possono essere interpretate nel senso che sia escluso dagli obblighi dell'affidatario ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la compiutezza del servizio.

**ART. 23: DOMICILIO ELETTO**

Per ogni effetto di legge il gestore del servizio elegge domicilio presso la Fondazione “Caterina Parodi” di Ceriale.

**ART. 24: CAUSE DI INSCINDIBILITA’**

Tutte le clausole contenute nel presente capitolato sono correlative e consequenziali tra di loro siccome formanti un unico e inscindibile contesto.

**ART. 25: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è il dott. Alberto Marino, segretario della Fondazione.

**ART. 26: RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alle norme vigenti in materia.

Ceriale, lì

F.to:

(il Responsabile del Procedimento, dott. Alberto Marino)

F.to (per presa visione) (il Presidente della Fondazione, dott.ssa Agnese Fiallo)

F.to: (per accettazione)

(il candidato all'aggiudicazione)